

texts, notebooks and books, both extant and non-extant, that he used in compiling his history. The 'bibliography' of Ibn 'Asākir's comprises close to 100 texts listed by Scheiner (forty-two extant, fifty non-extant and seven partially extant) and which Ibn 'Asākir had at his disposal. Unsurprisingly, almost all of these are biographical lists (*ṭabaqāt*) or histories (*tawārīḥ*); a number, such as the works of Ibn Sa'd, al-Bukhārī, al-Balādhurī, al-Hākim al-Naysāpūrī, al-Sulamī and al-Baghdādī, are better known than others. The book ends with an appendix of biographical works used by Ibn 'Asākir.

For scholars of Islamic historiography, this volume will prove a requisite addition to their libraries. Its meticulous scholarship and wide-ranging themes cover a broad swathe of this highly respected Islamic historian's life and times, and makes essential reading for those examining the waxing and waning of Ibn 'Asākir's beloved city.

Christopher P. CLOHESSY

Melloni Alberto, Cadeddu Francesca, Meloni Federica, *Blasfemia, Diritti e Libertà – Una discussione dopo le stragi di Parigi*, il Mulino, Bologna 2015, XVIII + 312 pp.

Il libro (d'ora in poi indicato con *BDL*) è un'indagine condotta da più autori, appartenenti a più discipline: teologia, storia, sociologia, diritto; comprende ben quindici saggi e una prefazione/"Responsorium" di Alberto Melloni. Lo studio muove dai fatti di Parigi, 7-9 gennaio 2015: "A Parigi, un piccolo gruppo di assassini ha perpetrato l'ennesimo attentato antisemita dell'Europa d'inizio XXI secolo attaccando un negozio di cibi Kasher, ucciso diversi agenti, sterminato la redazione della rivista satirica Charlie Hebdo, ritenuta colpevole di una offesa all'«onore» del Profeta e un delitto che andava punito con la morte: la blasfemia" (A. Melloni, "Responsorium", p. VII).

Due o più blasfemie a confronto? "Non pochi – sottolinea Melloni – hanno pensato che fosse effettivamente «vero» che Charlie Hebdo praticava la blasfemia (...). Per altro verso, molti hanno espresso la convinzione che un crimine di blasfemia si fosse consumato, ma nel senso opposto: ché era stata blasfemia l'invocazione di Dio da parte degli assassini, ed era blasfemo anche sottrarsi a una identificazione con le vittime di quell'attacco (cfr. l'hashtag #Je suisCharlie)".

"Ma cosa vuol dire veramente «blasfemia»? E il diritto di non essere offesi non è in contrasto con una democrazia basata sulla libera discussione? Ed esiste un diritto a non essere offesi? Muovendo dalla convinzione che il sapere possa e debba portare il proprio contributo al dibattito pubblico, questo volume, avvalendosi delle riflessioni di storici, teologi e giuristi indaga il rapporto fra blasfemia e Scrittura, blasfemia e satira, blasfemia e diritto" (dalla quarta di copertina).

È dallo studio del termine «blasfemia» che l'indagine deve obbligatoriamente muovere. E, subito, nel nostro caso, constatiamo che esso non dà affatto adito a un significato certo e inequivoco.

Un esempio. Prendendo in mano il dizionario dei fratelli Grimm, Giuseppe Veltri osserva: "in questo *thesaurus* si nota che anche i suoi lessicografi avevano difficoltà nel definire il significato del termine blasfemia (...). Presupposto che l'uso tedesco di blasfemia (*Gotteslästerung*) abbia nella Bibbia il suo modello, nelle traduzioni pre-luterane della Bibbia il termine sostituiva *Spott* (scherno, derisione) solitamente riferito a un Dio straniero (salmo 2) (...). Il crimine capitale della blasfemia nella Bibbia e nella letteratura rabbinica è documentato ma non trattato del tutto esaurientemente; né si trova in questa sede una denominazione univoca, distinta, da un punto di vista linguistico, da altri crimini, come omicidio oppure adulterio" (Giuseppe Veltri, "Sul nome di Dio. La blasfemia, la presenza di Dio e lo scetticismo ebraico", *BDL*, I, pp. 5-6). Altro esempio. "La radice verbale che nella lingua araba moderna esprime il concetto di blasfemia è *j-d-f*. Ebbene, la radice non è coranica: il Corano non contiene alcuna parola di quella radice che alluda alla blasfemia" – così precisa Massimo Campanini, ("I limiti di Dio. Prescrizioni e (dis)obbedienza secondo il Corano", *BDL*, II, pp. 20-21); e aggiunge: "Il concetto di blasfemia è moderno,

il Corano non lo contempla (come contempla quello di apostasia), in quanto 'inconcepibile'. Con notevole chiarezza, Veltri riassume così il nocciolo della questione: "Il rimprovero della blasfemia è in fondo una forma virulenta della lotta tra monoteismo e altre forme di appartenenza religiosa. La blasfemia è tutto ciò che mette in questione il proprio Dio, e la punizione del bestemmiatore non può che essere nient'altro che la esclusione dalla comunità. Questo diventa un problema quando due comunità religiose assolute vivono politicamente insieme e non vogliono riconoscere il diritto a una società comune. Come si può escludere ciò che non è incluso? Questa è una domanda cui l'autore di questo saggio non può e non vuole rispondere. Tale conflitto nutre la violenza all'interno delle società moderne, come è generalmente riconosciuto" (p. 17). L'apporto di queste analisi, dette *scritturistiche*, resta di fondamentale importanza, pur considerando valido quanto scrive Giancarlo Bosetti nel suo intervento: "Parlo di blasfemia in senso esteso, cioè non solo in quanto offesa dei principi religiosi nell'ambito della fede maggioritaria della comunità alla quale si appartiene, ma anche come offesa dei principi religiosi e della cultura di altre comunità in un contesto multireligioso. Non si tratta semplicemente del maltrattamento verbale del proprio Dio ma anche dell'insulto a quello degli altri, rivolto anche a individui o gruppi umani che appartengono a comunità diverse da quelle degli insultanti, veri o presunti" (G. Bosetti, "Se la blasfemia diventasse un non-sense. Primato della libertà, educazione al pluralismo religioso", *BLD*, XIII, p. 274).

Il campo dell'indagine, pertanto, si allarga e investe inevitabilmente i cosiddetti «Contesti», in essi sempre di più ci confrontiamo con il binomio religione-cultura e abbiamo esigenza di altri linguaggi e di altri strumenti di analisi. Prendiamo, ad esempio, situazioni evocate da domande, quali: "Come si può escludere ciò che non è incluso?" e "Esiste un diritto a non essere offesi?", e confrontiamoci con il rischio ricorrente di un cortocircuito mentale. (Il 'cortocircuito' nella fisica è una connessione a bassa resistenza tra due punti di un circuito elettrico, che provoca un eccessivo e dannoso passaggio di corrente). Nel cuore di queste due domande (e di altre simili) c'è, infatti, un approccio al «diritto» come annullamento della «libertà». Molti, per evitare il 'cortocircuito', corrono ad affiancargli aggettivi come «individuali/collettivi», oppure a una connotazione valoriale «individuo/comunità». Ma questi accorgimenti non risolvono il rischio del cortocircuito, tutt'altro: l'eccesso di corrente non diminuisce, anzi aumenta. La questione cruciale nelle *con-vivenze* è, dunque, l'immissione di corrente al 'punto giusto'. Ci delinea la situazione, in termini comprensibili, Alberto Melloni in un passaggio del suo "Responsorium": "Se la società pluralista può esigere dalle fedi di accettare l'irrisione, foss'anche greve, perché lo spazio pubblico è per definizione il luogo nel quale non può formarsi un diritto a non essere «offesi» come limite della libertà di espressione, è altrettanto chiaro che lo stesso tipo di espressione ha un significato diverso se è enunciata da una maggioranza contro una minoranza o da una minoranza contro una maggioranza (la satira, ad esempio, rivendica il suo diritto come espressione della minoranza degli irriverenti, per definizione), se è la voce del violento o la voce dell'inerte, se esprime il punto di vista dei perpetratori di un crimine o delle loro vittime, o dei discendenti degli uni e degli altri" (A. Melloni, "Responsorium", *BDL*, p. XI). Non si tratta, pertanto, di fare attenzione alla *par condicio* (della satira o dell'insulto) tra le diverse religioni-confessioni, neppure dell'evocazione delle rispettive identità, più o meno armate, non delle Fedi. È il rispetto o meglio la concezione dell'esistenza dell'«altro-da-me» del diverso all'interno della stessa società comune (vedi sopra Veltri) o della società omogenea (Melloni ci ricorda il celebre *dictum* di Böckenförde: «Lo Stato liberale secolarizzato vive su presupposti che non può garantire da se stesso»), in quanto la sostanza morale a cui il filosofo del diritto fa affidamento non è più rintracciabile nelle contemporanee società occidentali globali, ove la connotazione (la sostanza morale?) insopprimibile è la diversità (l'«universalismo delle differenze» direbbe il filosofo Giacomo Marramao). Osserva puntualmente Melloni: "La «sostanza morale» di una società omogeneamente pluralista non può venire da un'ammissione intellettuale di una «ipotesi-Dio» [facendo esplicito riferimento alla affermazione di Joseph Ratzinger, nel corso del famoso dialogo con Jürgen Habermas del 2004]; anzi un uso strumentale di Dio può essere alla base di una radicale disgregazione della pace sociale" (p. XXII). E neppure una facile riaffermazione della laicità come antidoto ai cortocircuiti mentali e sociali sarebbe risolutivo; afferma Melloni: "Nemmeno un generico appello ai «valori repubblicani» da insegnare a scuola con maggiore determinazione [facendo qui riferimento alle proposte della ministra francese all'Istruzione] può essere il toccasana per una *fede che ha il diritto di*

essere (il corsivo è mio); a una società plurale serve la costruzione di una coscienza delle rotture culturali e delle tragedie comuni di una collettività". Delineando, a mio avviso, un qualcosa che va oltre una strategia politica; un Programma che comprende la *sostanza* stessa degli Stati e delle Società: quella che nel Diritto ma anche nella storia viene evocato e sostanziato con il termine-concetto di «Costituzione». In una conversazione con me, a proposito di questo libro-indagine, così ricordo si sia espresso: "Sono sempre più convinto che occorre dare posto alla radice e alla memoria dell'«altro» nelle nostre Costituzioni". Nello stesso tempo, egli afferma con chiarezza che l'urgenza del momento impone anche determinazione e responsabilità *politiche*; aggiunge, infatti: "a partire dalla tragedia del terrorismo e dai meccanismi di cui si serve" (p. XIII).

Il libro-indagine riserva, quindi, un'attenta ricostruzione dello *Status giuridico* della problematica (cfr. *BDL*, VIII, IX, X). "Lo strumento europeo più suscettibile sulla regolamentazione della blasfemia in Europa è la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu). (...) La disposizione del Cedu più rilevante nel campo della blasfemia è l'articolo 10, ai sensi del quale «ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione». Questa libertà, secondo costante giurisprudenza, «si applica non solo alle "informazioni" o "idee" che vengono accolte con favore o sono considerate inoffensive o con indifferenza», ma anche a quelle che «sconvolgono, offendono o inquietano». Ne consegue che, come ripetutamente affermato dalla Corte Edu, anche le idee blasfeme sono coperte dalla tutela di cui all'articolo 10 Cedu" (Mauro Gatti, "La blasfemia nel diritto europeo: un «reperto storico»", *BLD*, VIII, pp. 192-193). Una tale impostazione sembrerebbe definire ogni forma e percorso normativo per tutti i Paesi membri della Convenzione (questi sono più numerosi dei Paesi membri dell'Unione europea), ma non è così. In simbiosi con il precedente articolo 10, vi è, infatti, l'articolo 9 dove viene definita in questi termini la libertà di religione: «Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione» e "tale libertà può essere soggetta soltanto alle restrizioni previste dalla legge e «necessarie in una società democratica» per perseguire un fine sociale, tra cui l'ordine pubblico, o per proteggere i diritti altrui" (M. Gatti, p. 194). La prassi e le sentenze conseguenti, pertanto, sono spesso intervenute configurando situazioni nelle quali la censura di idee e azioni 'blasfeme' vengono promosse al fine di tutelare la libertà di religione. Molte sono state e sono tutt'ora le discussioni in proposito, fino a far riconoscere alla Corte "un sufficiente terreno comune". Quanto all'Unione europea, si configura invece un approccio e una prassi (negli Stati membri, in questo caso) fermi nel considerare che "la libertà di religione non include il diritto ad avere una fede «libera da critiche o dal dileggio». Attraverso *Linee guida* – "I diritti umani proteggono solo «le persone, non la religione o le convinzioni personali» – o attraverso l'azione del Parlamento – «si oppone alle leggi che sanzionano le espressioni considerate blasfeme, diffamatorie o offensive per una religione; tali leggi non sono conformi agli standard internazionali sui diritti umani»" (M. Gatti, p. 201). Una osservazione di sicuro interesse viene dall'analisi di Gabriele Fattori ("La secolarizzazione dei reati contro il sacro in Italia", *BDL*, X), dove si configura una duplice tendenza. Da una parte l'evoluzione della tutela penale della religione potrebbe uscire dal perimetro del diritto ecclesiastico – verso una "laicizzazione vera e propria" della disciplina. Dall'altra, però, essendo il contesto nuovo dove essa avrebbe dimora giuridica quello della Sicurezza pubblica, si delineerebbe questa situazione: "Così facendo, per la rilevanza attribuita al bene-sicurezza nel fragile contesto multiculturale contemporaneo, le norme contro la blasfemia potrebbero riacquisire una loro rilevanza pubblicistica e, anche all'interno del diritto penale, quella centralità andata persa in quanto norme a tutela del bene-sentimento religioso" (pp. 251-252). A tale specifico proposito, mi paiono particolarmente sensate le considerazioni di Luciano Guerzoni ("Riscoprire l'essenza «dialogica» e «discorsiva» della laicità", *BDL*, XV): "Per parte mia mi limito ad aggiungere, come minimo contributo alla discussione, che è illusorio ricercare il criterio risolutivo tra le due alternative sul piano del diritto e della tecnica giuridica, meno che mai della norma penale. Non solo perché, com'è risaputo, l'ordinamento giuridico irriducibilmente riflette i valori e i sottostanti rapporti di potere, prevalenti in un determinato contesto storico e sociale, ma ancor più perché i principi o concetti – all'apparenza «oggettivi» – invocati per la fissazione di limiti alla libertà di espressione sono di per sé labili e di assai problematica determinazione legislativa, tali pertanto da legittimare – come l'esperienza storica insegna – ogni tipo di abuso o deriva censoria" (pp. 293-294).

A questo punto della 'discussione-indagine', possiamo avviarci a tracciare alcuni punti di sintesi, ma non di conclusione: tanta è la problematicità, non tanto della questione-blasfemia, bensì dell'equilibrio, permanente e irreversibile, tra la/le libertà e il/i diritto/i. E non attraverso l'uso dell'«argomento-ma» (vedi Riccardo Fedriga, "Il diritto alla memoria e la libera scelta dell'oblio. La cancellazione del patrimonio culturale come blasfemia e crimine contro l'umanità", *BDL*, XI, p. 259), bensì con la promozione e la condivisione, *tra e nelle* culture, di una strategia di civilizzazione. Scrive, opportunamente, Giancarlo Bosetti: "Sono convinto che dobbiamo incoraggiare in Italia e in Europa la continuazione e il completamento del cammino che fa prevalere la libertà di espressione rispetto alla tutela dei valori religiosi, anche rispetto alla tutela delle comunità religiose di minoranza. Non sarà il codice penale ad aiutarci su questa strada (...). Ma sviluppiamo contemporaneamente iniziative culturali per adeguarci ad una convivenza educata, per abituarci al pluralismo culturale e religioso come dato permanente, di lungo periodo, irreversibile" (G. Bosetti, p. 282).

Questa 'abitudine' (*habitus*) non è né il frutto automatico di un compromesso (approccio ed *habitus* niente affatto riprovevole), né il frutto di un comandodelle gerarchie delle chiese o delle religioni. È un faticoso cammino della società civile, nella quale istituzioni formative e ogni forma di organizzazione della comunicazione, scelgono, appunto, una missione di civiltà, "muovendo dalla convinzione che il *sapere* 'debba' portare il proprio contributo 'decisivo' al dibattito pubblico" (e con questa citazione – salvo che per due parole – siamo tornati da dove eravamo partiti: alla finalità stessa di questo libro-indagine). Il sapere, in questi campi articolatissimi e compositi, deve – proprio oggi – fondarsi su due consapevolezze di partenza; la prima: "Per circa due secoli la convinzione comune dei sistemi educativi e di formazione era quella che la secolarizzazione e il progresso nulla avessero da dire sull'esperienza di fede, che era insegnata come competenza di base in età scolare dalle chiese e dalle comunità religiose, in attesa che il cittadino adulto si emancipasse da questa «credenza»" (A. Melloni, *BDL*, p. XVII). La seconda: "Il paesaggio religioso della società post-secolare, invece, è profondamente mutato [Melloni rinvia, in nota, al *Rapporto sull'analfabetismo religioso in Italia* - Bologna 2014, e a una essenziale bibliografia sul 'secolare' o 'post-secolare'; o, aggiungo, sulla cosiddetta 'quarta secolarizzazione': cfr. Luigi Berzano e altri]. Nessuno insegna a tutti: tanto meno le chiese. Esse formano per periodi sempre più piccoli, con esperienze sempre più «calde» sul piano umano e sempre più vuote sul piano intellettuale, proprio mentre il pluralismo religioso e la maturata coscienza del valore delle libertà religiose costringono i sistemi pubblici a misurarsi con problemi di libertà che li sovrastano" (p. XVIII). In e su questi contesti, speculano più parti e più forze; anche all'interno dei mondi delle religioni: nessuno può – o per la sua storia non recente o per quella contemporanea che nella quale vive – sentirsi offeso se dalle menti e dai cuori delle persone alle quali esse si affiancano o si rivolgono – con piena legittimità e con tutti i diritti alla libera comunicazione – provengono richieste di più studio, più coraggio culturale ed intellettuale. Scrive – sempre in questo libro – ad esempio Massimo Campanini, concludendo il suo intervento ("I limiti di Dio..."): "La strada che i musulmani hanno da percorrere davanti a sé è impervia e un'esegesi sempre più ermeneuticamente consapevole del Corano appare come una necessità ineludibile" (p. 27).

Infine, il 'sapere' e la 'comunicazione' sono luoghi di lavoro e nuovo apprendimento anche per la/e democrazia/e. Desidero sottolinearlo, affidando il compito – ancora una volta – a uno dei protagonisti di questa corale indagine: "Il banco di prova della maturità di ogni democrazia è questo: trovare una composizione e/o un compromesso tra valori in conflitto, per scontentare il minor numero di «aventi diritto». È chiaro che in questo momento storico le democrazie europee faticano a trovare questa composizione e questo compromesso. Ma ce la faremo" (Massimo Giuliani, *Blasfemie, scomuniche e libertà di opinione: la lezione di tolleranza di Moses Mendelssohn*, *BDL*, XIV, p. 291).